



**COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO**  
 PROVINCIA DI CASERTA

**Ordinanza Sindacale**  
 n. 3 del 16-06-2025

Registro Generale  
 n. 20 del 16-06-2025

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- Il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
- Il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”, il quale, all’art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- VISTE le Raccomandazioni del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare per la campagna estiva antincendio prot. 0046879 del 4.06.2025;
- La Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- L’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014 n. 116;
- La Legge regionale n. 12 del 2017 e s.m.i. “Legge di Protezione Civile in Campania”;
- Il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, recante il “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;
- Il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- Il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 2588 del 20.03.2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 9/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del D.M. n. 2588/2020”;
- Il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il triennio 2023/2025 con allegati” approvato con DGR n. 380 del 29.06.2023 e pubblicato sul BURC n. 54 del 17.07.2023;

**VISTA** la circolare trasmessa dalla Prefettura – UTG di Caserta avente ad oggetto “Attività Antincendio Boschivo per il 2025 – Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zona di interfaccia urbano – rurale ed ai rischi conseguenti” indicando come arco temporale il periodo dal 15/06/2025 al 15/10/2025;

**VISTE** le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione civile;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Alle società di gestione delle Ferrovie, ad Anas, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi; di effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

2) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione, di larghezza non inferiore a 5 metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

4) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 (cinque) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

5) Il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali dal 15 giugno al 15 ottobre 2024 dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6 bis del D. Lgs. 152/06;

6) Il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 01 giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25 c.1 lett f) della Legge Regionale n. 26/2012;

7) Ai proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

a) alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;

b) al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri.

c) al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

d) per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

**È FATTO ALTRESÌ DIVIETO** al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di:

e) accendere fuochi di ogni genere;

f) gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;

g) far brillare mine o usare esplosivi;

h) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

i) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

j) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;

k) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati) ad una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate o pascoli;

l) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

#### **Vigilanza e sanzioni**

Gli organi di Polizia, la Polizia Municipale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, perseguendo i trasgressori secondo legge. La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423,423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **RICORDA**

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
  - Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta
  - Stazione Carabinieri di Falciano del Massico
  - Carabinieri Forestale
  - Commissariato di PS
  - Comando di Polizia Municipale di Falciano del Massico;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione

#### **DISPONE**

- 1) Che la presente ordinanza sia trasmessa:
  - Alla Prefettura di Caserta; - Al Comando di Polizia Municipale;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Falciano del Massico;
  - Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sessa Aurunca;
  - Al Commissariato di PS;
  - Alla Guardia di Finanza;
  - Alla Direzione Provinciale Anas;
  - Alla Provincia di Caserta;
  - Alla Direzione Ferrovie;
  - Al Consorzio di bonifica;
  - Al Comando Provinciale Vigile del Fuoco;
  - Alla Regione Campania;
- 2) che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL IL SINDACO**  
ING. GIOVANNI ERASMO FAVA

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*